

**REGOLAMENTO  
PER IL FUNZIONAMENTO  
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**TRA I COMUNI DI MENDICINO, CASTROLIBERO,  
CERISANO, MARANO MARCHESATO, MARANO  
PRINCIPATO, CAROLEI, DOMANICO, DIPIGNANO E  
PATERNO CALABRO**

**in forma convenzionata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000**

# **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**

**TRA I COMUNI DI MENDICINO, CASTROLIBERO, CERISANO,  
MARANO MARCHESATO, MARANO PRINCIPATO, CAROLEI,  
DOMANICO, DIPIGNANO E PATERNO CALABRO**

in forma convenzionata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267/2000

## **REGOLAMENTO**

### **INDICE**

- Art. 1 – Oggetto del regolamento.
- Art. 2 – Funzioni, attività e servizi della Centrale di Committenza.
- Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.
- Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato.
- Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).
- Art. 6 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.
- Art. 7 – Commissioni di gara.
- Art. 8 – Controversie e contenziosi.

\*\*\*

### **Art. 1 – Oggetto del regolamento.**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di funzionamento della **Centrale unica di Committenza (C.U.C.)** secondo il combinato disposto degli artt. 3, comma 34 e 33, 33, comma 3-*bis*, del D.Lgs. 12. aprile 2006, n.163 e successive modifiche ed integrazioni (in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 della Direttiva n.2004/17/CE e dall'art. 11 della Direttiva n. 2004/18/CE): costituita in esecuzione della **convenzione** stipulata a tal fine fra i comuni aderenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

### **Art. 2 – Funzioni, attività e servizi della Centrale di Committenza.**

1. La Centrale di Committenza (C.U.C.) cura la gestione della procedura di gara e svolge le seguenti attività e servizi:

- a. approvazione - su proposta dell'Ente interessato - degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara ed il disciplinare di gara (o la lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate); la C.U.C. ha facoltà di rinvio motivato degli atti di gara di cui si chiede l'approvazione;
- b. approvazione, di intesa con l'Ente convenzionato, il criterio di aggiudicazione da adottare (in funzione della tipologia di contratto da stipulare) sia di eventuali ed ulteriori atti aggiuntivi;
- c. approvazione, di intesa con l'Ente convenzionato e qualora si utilizzi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri (e degli eventuali sub-parametri) di valutazione delle offerte ammesse alla gara, con le relative specificazioni;
- d. richiesta al R.U.P. dell'Ente convenzionato, del Codice Identificativo Gara (CIG) e del Codice Unico di Progetto (CUP);
- e. nomina della commissione di gara e della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- f. gestione di tutte le fasi di gara fino all'aggiudicazione provvisoria nel rispetto della vigente normativa;
- g. definizione dell'aggiudicazione provvisoria dell'appalto;
- h. trasmissione all'Ente convenzionato del rendiconto finanziario delle spese sostenute per la procedura di gara;
- i. cura, anche di propria iniziativa, di ogni ulteriore attività utile al perseguimento degli obiettivi finalizzati a rendere più penetrante l'attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità

delle procedure, l'ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro;

- j. trasmissione all'Ente convenzionato degli elementi informativi oggetto di comunicazione o informazione antimafia ai sensi del LIBRO II - Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia - del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"* (in particolare, ai sensi degli articoli da 82 a 95), in relazione alle imprese partecipanti alle gare.

2. La Centrale di Committenza, inoltre, in presenza di forniture aventi ad oggetto beni e servizi omogenei riguardanti i comuni convenzionati, potrà svolgere anche procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria in favore delle stesse amministrazioni.

3. Nell'espletamento delle sue funzioni, la Centrale di Committenza opera nel rispetto dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza, di libera concorrenza e di non discriminazione e nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

### **Art. 3 – Regole di organizzazione e funzionamento.**

1. La Centrale di Committenza è operativa presso il Comune capofila. Al Comune capofila compete la protocollazione di tutti gli atti afferenti i procedimenti di competenza della C.U.C., curandone l'informazione nei confronti dei Comuni interessati.

2. Gli Enti convenzionati inviano apposita richiesta di predisposizione alla gara, allegando: delibera o determina di approvazione del progetto da porre a base di gara, verbali di verifica e di validazione degli elaborati progettuali da porre a base di gara, con i relativi documenti tecnico-progettuali completi da porre a base di gara, capitolato speciale d'appalto (o capitolato d'oneri), Piano Sicurezza e Coordinamento (PSC) o Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) con indicazione dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso, schema di contratto d'appalto e qualsiasi altro dato o atto necessario all'espletamento della gara (inclusi: complete generalità del R.U.P., telefono, telefax, e-mail dello stesso RUP e dell'Ente convenzionato committente, se diversa dalla PEC da indicare necessariamente). La priorità è determinata dall'ordine cronologico di protocollazione delle richieste in arrivo alla Centrale di Committenza. A quest'ultimo riguardo i comuni eventualmente interessati potranno richiedere alla Conferenza dei Sindaci la concessione di una deroga all'ordine delle priorità per motivate oggettive esigenze.

3. La Centrale di Committenza, entro il termine ordinatorio di trenta giorni dalla ricezione degli atti propedeutici e necessari di competenza del Comune interessato alla procedura, attiva la

procedura di gara per l'acquisizione, l'affidamento o l'appalto, dei lavori e/o dei servizi e/o delle forniture che l'Ente convenzionato necessita.

4. La Centrale di Committenza approva gli avvisi di gara, il bando di gara ed il disciplinare di gara (o la lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate) e tutti gli atti preparatori necessari in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici. Il bando (o la lettera di invito a gara) sarà sottoscritto dal Responsabile della Centrale di Committenza unitamente al R.U.P. dell'Ente convenzionato.

5. La Centrale di Committenza procede alla approvazione del bando di gara, del disciplinare di gara (o della lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate), nonché della modulistica con determinazione del Responsabile della Centrale di Committenza di indizione della gara (valida nei confronti dell'Ente convenzionato, non trattandosi della determina a contrarre da doversi adottare dall'Ente stesso come indicato nel successivo articolo in cui devono comparire le spese che l'Ente convenzionato dovrà sostenere per la pubblicità legale su organi d'informazione nazionali e locali). Tali documenti verranno trasmessi dalla C.U.C. all'Ente convenzionato e i documenti/atti per i quali occorre effettuare la pubblicità legale ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. saranno trasmessi per la tale pubblicazione sul sito internet (profilo di committente) del Comune interessato.

6. La Centrale di Committenza consegna all'Ente convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione provvisoria.

#### **Art. 4 – Attività di competenza dell'Ente convenzionato.**

1. L'Ente convenzionato mantiene tra le proprie competenze:

- a. la nomina del R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento), ex art. 10 D.Lgs. n. 163/2006;
- b. predisposizione degli atti di gara da sottoporre all'adozione della C.U.C., ivi incluso il bando di gara ed il disciplinare di gara (o la lettera di invito a gara per le procedure ristrette e negoziate);
- c. la redazione e l'approvazione dei progetti e degli altri elaborati, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso d'appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto; I singoli comuni sono in ogni caso tenuti all'approvazione dei progetti e dei capitolati delle opere, servizi e forniture completi di tutte le indicazioni di cui all'art. 279 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e recanti l'attestazione di congruità del prezzo posto a base d'asta;
- d. indicazione sia del criterio di aggiudicazione da adottare (in funzione della tipologia di contratto da stipulare) sia di eventuali ed ulteriori atti aggiuntivi;

- e. indicazione, qualora si utilizzi il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei parametri (e degli eventuali sub-parametri) di valutazione delle offerte ammesse alla gara, con le relative specificazioni;
  - f. collaborazione con la Centrale in caso di eventuali osservazioni alla procedura di gara;
  - g. aggiudicazione definitiva e atti propedeutici;
  - h. la stipula del contratto d'appalto;
  - i. l'affidamento della direzione dei lavori;
  - j. gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori e ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
  - k. la comunicazione all'Osservatorio dei Contratti Pubblici o altro soggetto competente, delle informazioni ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 163/2006;
  - l. adempimenti in materia di trasparenza a cura del RUP, nella sezione trasparenza del comune interessato;
  - m. tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
  - n. il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;
2. L'Ente convenzionato comunica alla Centrale di Committenza, entro 30 giorni dall'approvazione dei bilanci di previsione, gli elenchi delle opere e dei servizi di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno.
3. Nell'eventualità di appalto con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'Ente convenzionato si fa carico degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni nominati componenti della commissione giudicatrice. Tali oneri verranno inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dall'Ente convenzionato.
4. I controlli sugli atti gestionali della C.U.C., ai fini del rispetto della normativa anticorruzione, competono al responsabile anticorruzione dell'ente di appartenenza del responsabile della C.U.C., mentre per gli atti a firma del rup, in qualità di presidente della commissione di gara, competono al responsabile anticorruzione del singolo ente di appartenenza del rup stesso.

#### **Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.).**

1. L'Ente convenzionato nomina il R.U.P. per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, individuandolo nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 10 del Codice dei contratti approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e negli artt. 9 e 10 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
2. Il R.U.P. designato emana il provvedimento atto ad attivare la procedura di ciascun intervento.
3. In caso di mancata espressa designazione, sulla scorta degli assetti macrostrutturali, il R.U.P. coincide con il Responsabile del Settore/Area di riferimento.

#### **Art. 6 – Risorse finanziarie e ripartizione del fondo della Centrale di Committenza.**

1. Le spese delle pubblicazioni degli avvisi di gara, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici, nonché eventuali ulteriori spese concordate, ma non previste ai commi precedenti del presente articolo, sono a carico dell'Ente convenzionato che provvederà a prevederle ritualmente e includerle nei quadri economici di progetto come previsto dall'art. 16 D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 7 – Commissioni di gara.**

1. La nomina della commissione è effettuata con determinazione del Responsabile della Centrale unica di Committenza.

2. La Commissione di gara è composta dal Presidente (individuato ove possibile nel R.U.P.) e da n. 2 funzionari individuati dal Responsabile C.U.C. nell'ambito degli Enti appartenenti alla Centrale. Con i medesimi predetti criteri, il Responsabile della C.U.C. può altresì sostituire i componenti della Commissione di gara in caso di eventuale impedimento degli stessi. Nel caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare, o nel caso di esigenze tecnico-operative connesse alla complessità della procedura, i componenti possono essere sostituiti da altri esperti esterni.

3. Le sedute delle commissioni di gara sono pubblicate sul sito internet del Comune di riferimento, nonché su un'apposita sezione del sito web del Comune sede della C.U.C.. La sede di gara sarà individuata, nell'ambito delle sedi istituzionali dei Comuni convenzionati, dal Responsabile C.U.C. con proprio provvedimento.

#### **Art. 8 – Controversie e contenziosi.**

1. Eventuali controversie promosse da o contro soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente convenzionato per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente regolamento. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente convenzionato che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010 n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico. L'eventuale accertamento di responsabilità in capo ai funzionari coinvolti nelle procedure di aggiudicazione, per quanto possibile, sono da ripartire tra gli stessi in ragione della misura della partecipazione degli stessi agli atti di gara.

2. Le eventuali controversie tra gli enti convenzionati che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della convenzione o in merito all'applicazione delle norme nella stessa contenute, sono demandate per la loro definizione al giudice ordinario-foro competente Tribunale di Cosenza. E' escluso l'arbitrato.

\*\*\*\*\*